35280-22

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

ROSA PEZZULLO	- Presidente -	Sent. n. sez. 2132/2022
FRANCESCO CANANZI		UP - 15/07/2022
PAOLA BORRELLI		R.G.N. 15448/2022
MATILDE BRANCACCIO	- Relatore -	
PIERANGELO CIRILLO		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI LECCE

nel procedimento a carico di:
PICCIOLO SILVANA nato a ALEZIO il 11/05/1953

avverso l'ordinanza del 12/11/2021 della CORTE APPELLO di LECCE

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;

letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore Generale PERLA LORI
che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata

RITENUTO IN FATTO

1. Viene in esame l'ordinanza della Corte d'Appello di Lecce del 12.11.2021 con cui è stata dichiarata l'inammissibilità dell'appello proposto dal Procuratore Generale di Lecce avverso la sentenza di assoluzione del Tribunale di Lecce del 11.7.2018 nei confronti di Silvana Picciolo, per mancanza di legittimazione all'impugnazione.
L'ordinanza ha ritenuto che, non essendo ancora decorso del tutto il termine per proporre impugnazione da parte del Procuratore della Repubblica di Lecce - il termine sarebbe decorso il 26.7.2018, allo spirare dei quindici giorni previsti dall'art. 585 cod. proc. pen., essendo stata pronunciata sentenza con motivazione contestuale -, l'appello depositato dal PG, nella stessa data del 26.7.2018, fosse privo di legittimazione, poiché non dava atto né dell'intervenuta avocazione, né di un'eventuale acquiescenza.
A giudizio della Corte territoriale, la giurisprudenza della Cassazione rivela una ricostruzione del sistema processuale previsto dal nuovo articolo 593-*bis*, comma 2, cod. pen. che ricollega la legittimazione ad appellare da parte del PG alla certa, positiva ricorrenza del presupposto dell'avocazione o dell'acquiescenza, quest'ultima, in particolare, per quanto rilevante nell'ipotesi di specie decisa, è stata ritenuta insussistente perché non documentata dall'appellante.

2. Avverso tale decisione di inammissibilità dell'appello ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Lecce, deducendo un unico motivo con cui denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 593-*bis* e 591 cod. proc. pen., nonché all'art. 166-*bis* disp. att. cod. proc. pen.
A giudizio del ricorrente, il sistema processuale di impugnazione in appello delle sentenze di primo grado prevede la legittimazione concorrente, pur se subordinata, del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello, che affianca quella del Procuratore della Repubblica sin dall'inizio e, eventualmente, consente di proporre appello, a prescindere dalla decorrenza del termine (medesimo) che incombe per l'impugnazione ai sensi dell'art. 585 cod. proc. pen., prevedendo meccanismi organizzativi tra gli uffici requirenti di primo e secondo grado, i quali, in coerenza con il disposto dell'art. 166 disp. att. cod. proc. pen., consentano una corretta configurazione del meccanismo dell'acquiescenza, quale strumento organizzativo ed ordinamentale e non già come presupposto del potere di impugnazione, comunque già "perfetto" in capo al PG.
La proposizione dell'appello da parte del Procuratore della Repubblica entro i termini avrà come conseguenza l'inammissibilità di quello eventualmente già proposto dal PG, ai sensi dell'art. 591, primo comma, lett. a), cod. proc. pen., ma non è consentito creare una nuova figura di inammissibilità – come invece propone l'ordinanza impugnata – derivata dall'inadempimento dell'obbligo di dimostrare l'acquiescenza del Procuratore della Repubblica, titolare della legittimazione alternativa e primaria ad impugnare.

Nel caso di specie, ferma la titolarità "astratta" e già "perfetta" ad impugnare da parte del PG, non è intervenuta la condizione di caducazione della legittimazione desumibile dal disposto del secondo comma dell'art. 593-*bis* cod. proc. pen., poiché nessun appello risulta essere stato proposto dal Procuratore della Repubblica, come ammette la stessa ordinanza impugnata.
Pertanto, da tale constatazione, andava desunta la piena legittimazione del ricorrente Procuratore Generale a proporre appello, a prescindere dal decorso o meno del termine per impugnare in capo al Procuratore della Repubblica.

3. Il Sostituto Procuratore Generale della Cassazione, Perla Lori, ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
A giudizio del Procuratore, l'art 593-*bis* cod. proc. pen., nel riconoscere la legittimazione a proporre appello anche al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello, limita tale legittimazione alle ipotesi di avocazione, pacificamente estranea al caso di specie, e a quelle in cui il Procuratore della Repubblica ha prestato acquiescenza al provvedimento, con necessità di prevedere meccanismi di coordinamento tra Procura della Repubblica e Procura Generale, proprio per acquisire tempestivamente notizia dei provvedimenti emessi e rendere possibile l'esercizio della facoltà di cui all'art 593-*bis* cod. proc. pen. Per queste ragioni, l'art 166-*bis* disp. att. cod. proc. pen. prevede che il Procuratore Generale presso la Corte di Appello debba promuovere dette forme di coordinamento. Nessuna delle norme citate impone al Procuratore Generale, prima di proporre appello, di attendere sino alla scadenza del termine per l'impugnazione del Procuratore della Repubblica, né può configurarsi un onere di allegazione o registrazione dell'acquiescenza da quest'ultimo prestata ovvero un divieto di proporre impugnazione da parte del PG sino al decorso del termine o alla prova della compiuta acquiescenza.

3.1. Il difensore dell'imputata ha proposto tardivamente istanza di trattazione orale del processo, pertanto non disposta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato per le ragioni che si indicheranno di seguito.

2. Il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 593-*bis* cod. proc. pen., ritenendo, in estrema sintesi, che esso non introduca un divieto, per il Procuratore Generale, di proporre appello prima della scadenza del termine concesso al Procuratore della Repubblica, scadenza che costituisce indicatore inequivocabile dell'acquiescenza al provvedimento impugnato e della volontà di non proporre appello, non diversamente ed espressamente manifestata.

Il Collegio rileva come la questione proposta attenga al se, in tema di appello della parte pubblica, ai sensi dell'art. 593-*bis* cod. proc. pen., il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello abbia una legittimazione concorrente a proporre impugnazione avverso una sentenza del tribunale, sebbene subordinata e condizionata "risolutivamente" alla proposizione della medesima impugnazione da parte del Procuratore della Repubblica, titolare del potere di appello "primario", oppure la sua legittimazione sia condizionata "sospensivamente" all'espressa acquiescenza da parte del Procuratore della Repubblica (e dunque non sussista prima di essa), da accertarsi da parte del giudice o derivandola dal decorso dei termini per impugnare senza che il titolare del potere primario abbia proposto appello, ovvero dall'esplicita prova di detta acquiescenza.

La risoluzione della questione controversa determina effetti in ordine all'ammissibilità dell'appello proposto dal PG prima dello spirare dei termini previsti per il Procuratore della Repubblica, in mancanza di prova dell'acquiescenza prestata al provvedimento da impugnare: qualora si ritenga che il PG presso la Corte d'Appello non possegga legittimazione concorrente, ma solo subordinata e condizionata sospensivamente all'acquiescenza, non potrà ammettersi che una forma di *acquiescenza espressa*, prima dello spirare dei termini per proporre appello; viceversa, se si ritiene che la legittimazione del PG esista sin dall'inizio, sarò possibile immaginare un'*acquiescenza tacita, cristallizzata successivamente dal decorso dei termini per proporre appello e dalla mancata proposizione dell'appello da parte del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale*.

2.1. La questione in esame impone, altresì, una serie di considerazioni sistematiche in via preliminare.

Con le recenti riforme in materia di impugnazione, tra le quali quella del d. lgs del 6 febbraio 2018, n. 11, in vigore dal 06/03/2018, sono state introdotte modificazioni e limitazioni alle impugnazioni del Pubblico Ministero.

Sotto un primo profilo, il Pubblico Ministero può appellare le sentenze di condanna solo quando modifichino il titolo del reato o escludano la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscano una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato (art. 593 cod. proc. pen.) e le sentenze di proscioglimento; il Procuratore Generale, dal canto suo, è legittimato all'appello soltanto nei casi di avocazione o nei casi in cui il Procuratore della Repubblica abbia prestato acquiescenza al provvedimento (art. 593-*bis*, comma 2, cod. proc. pen.).

Le prime limitazioni sono state ritenute costituzionalmente legittime dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 34 del 2020, che ha osservato come la limitazione del potere di appello del pubblico ministero trovi giustificazione nella preminenza attribuita ad altri interessi; ed in particolare quello alla ragionevole durata del processo e all'efficienza giudiziaria, senza che questi limiti configurino una dissimmetria irragionevole rispetto alle facoltà attribuite in tale ambito all'imputato, in ragione della

diversa «quotazione costituzionale» dei poteri di impugnazione riconosciuti alle due parti processuali.

Quanto alle limitazioni previste al potere di impugnazione del Procuratore Generale dal secondo comma dell'art. 593-*bis* del codice di rito, se desta minori problemi interpretativi l'ipotesi di impugnazione nel caso di avocazione, viceversa, l'interpretazione del fattore "acquiescenza" da parte del Procuratore della Repubblica, a cui è subordinato il potere di impugnazione del Procuratore Generale, risulta maggiormente complessa, tenuto conto, per un verso, che entrambi i soggetti hanno gli stessi termini per impugnare, non prevedendo la legge un termine differenziato per ciascuna delle parti, ma solo una possibile, diversa decorrenza (art. 585 cod. proc. pen.), e, per altro verso, del disposto di cui all'art. 166-*bis* disp. att. cod. proc. pen., secondo cui "ai fini di acquisire tempestiva notizia in ordine alle determinazioni relative all'impugnazione delle sentenze di primo grado, il procuratore generale presso la corte d'appello promuove intese o altre forme di coordinamento con i procuratori della repubblica del distretto".

Per il solo Procuratore generale, il termine per impugnare decorre dalla comunicazione dell'avviso di deposito dei provvedimenti emessi in udienza da qualsiasi giudice del distretto (art. 585, comma 2, lett. d), cod. proc. pen.), ma tale diversa decorrenza determina solo apparentemente un tempo maggiore per l'impugnazione, come prova il fatto che, nell'ipotesi di comunicazione in pari data della pronuncia della sentenza, detto termine viene ad essere allineato a quello delle altre parti.

3. Tanto premesso in linea generale, sulla questione controversa specifica che si apre all'esame del Collegio e che si è già anticipata nei suoi punti essenziali, sono emerse nella giurisprudenza di legittimità due diverse opzioni interpretative.

3.1. Secondo un primo orientamento, di cui sono espressione le sentenze Sez. 5, n. 34381 del 18/6/2021, n.m.; Sez. 3, n. 14242 del 3/3/2021, Anedda, Rv. 281577; Sez. 5, n. 30906 del 8/10/2020, n.m., l'acquiescenza del Procuratore della Repubblica rappresenta un presupposto la cui positiva esistenza deve risultare perché sussista quella legittimazione del Procuratore Generale prevista dall'art. 593-*bis* cod. proc. pen. e la cui assenza genera le conseguenze processuali di cui all'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

In altri termini, non è la proposizione dell'appello da parte del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale che rende, a posteriori, inammissibile l'appello del Procuratore Generale, ma è la dimostrata acquiescenza che fonda la legittimazione del Procuratore Generale, altrimenti insussistente.

Nel medesimo senso, possono essere citati anche i principi sviluppati da Sez. 5, n. 13808 del 18/02/2020, Faye Fallou, Rv. 279075, massimata per il collegato ma diverso aspetto del giudice al quale disporre il rinvio in caso di annullamento in sede di legittimità e di operatività della disposizione prevista dall'art. 594 cod. proc. pen., pronuncia alla quale

si sono uniformate Sez. 5, n. 34998 del 20/10/2020, P., Rv. 279985 e Sez. 4, n. 33867 del 28/10/2020, Ruberti, Rv. 279918, sebbene tutte le citate sentenze non abbiano trattato approfonditamente e specificamente la questione qui in esame, bensì l'abbiano data per scontata, al fine di stabilire il giudice del rinvio, nella soluzione-presupposto della mancanza di legittimazione del PG, in pendenza del termine per proporre impugnazione da parte del Procuratore della Repubblica.

3.2. Altra opzione ritiene che, in tema di appello della parte pubblica, ai fini della legittimazione del Procuratore Generale a proporre impugnazione avverso una sentenza del tribunale, non è necessario che a questa il Procuratore della Repubblica abbia espressamente prestato acquiescenza, ragion per cui è rituale l'appello proposto dal Procuratore Generale prima dello spirare dei termini previsti per il Procuratore della Repubblica, spettando al giudice desumere l'intervenuta acquiescenza dalla mancata impugnazione (Sez. 2, n. 6534 del 15/12/2021, dep. 2022, De Dominicis, Rv. 282814, che, in motivazione, ha precisato come sia ben possibile che, per effetto di intese o di altre forme di coordinamento promosse ai sensi dell'art. 166-*bis* disp. att. cod. proc. pen., il Procuratore della Repubblica abbia comunicato la propria acquiescenza alla pronuncia).

Secondo tale tesi, che dichiara apertamente il proprio dissenso rispetto all'altro orientamento di opposto avviso, la *ratio* della norma prevista dall'art. 593-*bis*, secondo comma, cod. proc. pen., consiste nell'evitare una duplicazione di impugnazione da parte di diverse autorità giudiziaria e tuttavia l'interpretazione dell'acquiescenza come presupposto di fatto della legittimazione ad impugnare, che deve sussistere nel momento in cui viene presentata l'impugnazione, comporta – a giudizio di tale orientamento - effetti irragionevoli, poiché contrae la legittimazione ad impugnare del Procuratore Generale a quel breve arco di tempo determinato dalla diversa decorrenza di fatto dei termini di impugnare delle due autorità giudiziarie, mentre l'art. 166-*bis* disp. att. cod. proc. pen. dispone che, proprio al fine di acquisire tempestiva notizia in ordine alle determinazioni relative all'impugnazione della sentenza di primo grado, il Procuratore Generale promuove intese o altre forme di coordinamento con i procuratori della Repubblica del distretto.

Tali intese hanno valore organizzativo e non processuale, secondo quel che pare sottendere la tesi in esame, che sottolinea come esse non possano trovare ingresso nel processo e che, di conseguenza, è ben possibile che il Procuratore della Repubblica abbia comunicato la propria acquiescenza ad una pronunzia e il Procuratore Generale abbia voluto esercitare il proprio potere sussidiario prima dello spirare dei termini per il Procuratore della Repubblica, senza dovere attendere che venga meno la legittimazione ad impugnare del Procuratore della Repubblica.

Fermo restando che arbitro della legittimazione sarà il giudice dell'impugnazione, che dovrà verificare se il Procuratore Generale abbia fatto corretto uso del suo potere, desumendo l'acquiescenza dalla mancata impugnazione.

4. Il Collegio ritiene che, nel caso di specie, si possa risolvere la questione proposta con il ricorso, adottando una scelta dettata dalle condizioni concrete nelle quali si è fatto luogo alla decisione impugnata, al di là del contrasto poc'anzi richiamato e pur riconoscendo alla seconda delle due opzioni ermeneutiche esaminate, probabilmente, una maggior coerenza con il dato letterale della disposizione dell'art. 593-*bis*, secondo comma, cod. proc. pen., che non prevede una forma esplicitamente "sospesa" di legittimazione a proporre appello per il Procuratore Generale, ma intende promuovere una modalità di impugnazione della parte pubblica improntata a criteri di economia processuale, riducendo ad unità il potere dell'ufficio di procura in quanto tale, incentivando l'adozione di accordi e protocolli organizzativi, espressamente previsti dall'art. 166-*bis* disp. att. cod. proc. pen., che agiscano su possibili incoerenze e conflitti "in prevenzione", evitando duplicazioni.

La seconda tesi si presenta anche maggiormente in linea con il sistema delle impugnazioni, che mal tollererebbe termini di proposizione "a geometria variabile", subordinati alla volontà di proporre o non proporre appello del titolare del potere primario (e cioè, il Procuratore della Repubblica) in un determinato momento: nel caso si optasse per la tesi dell'acquiescenza espressa come condizione sospensiva della legittimazione ad impugnare, infatti, potrebbe derivare una compressione, eventualmente anche molto sensibile, del termine del titolare del potere di impugnazione secondario (il Procuratore Generale).

A favore del primo orientamento, invece, potrebbe militare l'argomento, invero pratico, del perpetuarsi del dualismo impugnatorio, qualora alla legittimazione del PG e del Procuratore della Repubblica, entrambi proponenti appello, non facesse seguito la declaratoria di inammissibilità di quello tra i due proposto indebitamente.

Le considerazioni proposte, tuttavia, come si è anticipato, non hanno valenza determinante sulla decisione del caso concreto in esame.

E difatti, nell'ipotesi sottoposta al Collegio, non soltanto il termine di scadenza per proporre appello da parte del Procuratore della Repubblica coincide con il giorno in cui il PG ha proposto appello, ma non si hanno dati sufficienti ad ipotizzare che i tempi di proposizione dell'appello di quest'ultimo non fossero tali da far ragionevolmente ritenere compiuta quell'acquiescenza espressa (dal decorso invano dei termini per impugnare) del primo organo, che l'opzione interpretativa che sostiene la necessaria formalizzazione dell'acquiescenza ritiene indispensabile all'espandersi della legittimazione a proporre appello in capo al PG; tanto più che risulta con certezza come l'appello del Procuratore della Repubblica non sia mai stato proposto.

E' questa la ragione, altresì, per la quale non si è deciso di sottoporre la questione controversa alle Sezioni Unite, in presenza di una fattispecie-limite quale quella in esame e pur riconoscendo, a differenza di quanto si sostiene in alcune delle pronunce citate, una evidente imprecisione, o meglio oscurità, della lettera dell'art. 593-*bis* cod. proc. pen., che può dar luogo a contrasti interpretativi.
Si impone, pertanto, in presenza dei dati di fatto sopradetti, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Lecce per l'ulteriore corso, dovendo ritenersi ammissibile l'impugnazione del Procuratore Generale, quale che sia l'opzione ermeneutica alla quale si intenda aderire.

P. Q. M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'Appello di Lecce per l'ulteriore corso.

Così deciso il 15 luglio 2022.

Il Consigliere estensore
Matilde Brancaccio

Il Presidente
Rosa Pezzullo